di Vice Segretario Generale del Comune e Presidente del Consorzio ASI di Salerno; LANDOLFI NICOLA nella qualità di Consigliere Comunale di Salerno; CRISCUOLO LORENZO, nella qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Salerno; SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO nella qualità di privato professionista, tutti nel ruolo di partecipi,
con l'apporto di altri soggetti in corso di identificazione,
mediante la predisposizione di una comune organizzazione di risorse strutturali ed umane, avvalendosi, in particolare, di società collegate italiane operanti nel settore energetico (ANSALDO ENERGIA S.p.a. con sede in Genova); della fittizia intermediazione di società di comodo, nazionali (ENERGY PLUS S.r.l.; MOLISENERGY S.r.l.) ed estere (NAXOS S.A.; MOSTAR S.A.), connotate da organi gestori e strutture aziendali comuni, volte ad occultare la diretta partecipazione della ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera) operante nel commercio all'ingrosso ed esportazione di energia elettrica in Europa, già beneficiaria, tramite società controllate italiane, di autorizzazioni ministeriali ex lege 55/2002 alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche nelle Regioni di Campania, Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte ed interessata ad acquisire ulteriori quote di mercato nella produzione di energia elettrica in territorio italiano; avvalendosi, altresì, dell'apporto di risorse strutturali ed umane per il compimento di attività di collaborazione e mediazione presso pubbliche amministrazioni locali e privati, necessarie al fine di assicurare la concreta fattibilità del progetto di investimento; di mezzi finanziari comuni, anche esterni alla compagine societaria; dell'appoggio politico e dell'azione di intervento amministrativo di organi e dirigenze del Comune e del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno, nonché di rappresentanze sindacali dei lavoratori; dell'ausilio dei funzionari del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di Roma deputati alla istruttoria del progetto di costruzione ed esercizio della centrale termoelettrica ed opere annesse ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla installazione ed esercizio della centrale, di esproprio delle aree di proprietà privata interessate dall'insediamento,
si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di abuso d'ufficio, falsi materiali ed ideologici, truffe aggravate in danno di enti pubblici, meglio descritti nei successivi capi della imputazione provvisoria,
In Salerno, Napoli, Roma ed altri luoghi da accertare dal dicembre 2002 ad oggi.

*

B) reato previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 323 comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, ciascuno nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione e, pertanto, quali pubblici ufficiali, tenendo condotte contrarie a norme di legge e regolamento, intenzionalmente procuravano alla società ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli ingiusti vantaggi patrimoniali conseguenti al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato ed opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno e all'acquisizione, mediante procedura di esproprio, delle aree di proprietà privata interessate dall'intervento.
In particolare, gli amministratori della GENERAL CONSTRUCTION S.p.a., dopo aver raggiunto, con l'apporto dei tecnici della società BOZZA LAURA, GALEONE MARIO, ESPOSITO GIOVANNI, un accordo con politici e pubblici amministratori locali sulla ubicazione della centrale termoelettrica nel sito industriale ex Ideal Standard S.r.l. in area A.S.I. del Comune di Salerno ed iniziato, tramite il SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO le trattative per l'acquisto diretto dei suoli dai privati proprietari MAIOLICA ANTONIO e MAIOLICA LORENZO (titolari e gestori della CEREAL S.a.s.), anche con l'ausilio del consulente contabile NIGRO CARMINE), costituivano in data 23 giugno 2003, tramite una società fiduciaria estera (BDO COMPAGNIE FIDUCIARIE AG con sede in Lussemburgo – Boulevard De La Foire 5), la società ENERGY PLUS S.r.l., controllata

da una fittizia società anonima estera (NAXOS S.A., con sede presso il medesimo indirizzo della BDO COMPAGNIE FIDUCIARIE AG e a questa collegata) e partecipata da ESPOSITO GIOVANNI.

In data 11.08.2003 la ENERGY PLUS S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive domanda per il rilascio ai sensi della legge 55/2992 dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno, producendo a corredo in data 11.08.2003 e 10.10.2003 falsi elaborati progettuali, elencati nel capo c) della imputazione.

Successivamente in data 30.12.2003 la società ENERGY PLUS S.r.l., dopo aver ricevuto dalla ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) con sede in Laufenburg (Svizzera) un finanziamento pari a euro 1.000.000,00, trasmetteva al Ministero delle Attività Produttive di Roma una revisione del progetto presentato in data 11.08.2003 (ed integrato in data 10.10.2003), consistente nella sostituzione di tutti gli elaborati relativi alla centrale termoelettrica e al gasdotto.

Agendo in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti il procedimento amministrativo (legge n.241/1990), le procedure di rilascio da parte del Ministero delle Attività Produttive dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche in territorio nazionale (legge n.55/2002), le procedure di rilascio del decreto di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente (legge 8.07.1986 n.349, D.P.C.M. 10.08.1988 n.377, D.P.M.C. 27.12.1988, legge 11.03.1988 n. 67 D.P.C.M. del 2.02.1989, legge 9/1991, D.Lvo 79/1999), le procedure di espropriazione delle aree di proprietà privata per opere di pubblica utilità (legge 2359/1865; D.P.R. 327/2001; legge 290/2003), i funzionari del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di Roma (allo stato in via di identificazione):

- omettevano di espletare le dovute istruttorie sulla conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio della domanda e e dei progetti preliminari di intervento presentati dalla società ENERGY PLUS S.r.l. al Ministero delle Attività Produttive in data 11.08.2003 e 30.12.2003;
- omettevano di compiere accertamenti sulla composizione societaria della ENERGY PLUS S.r.l., sulla effettiva capacità patrimoniale ed economica della società a sostenere l'investimento, sui collegamenti societari con la ELEKTRIZITATS GEELLSCHAFT LAUFENBURG AG (EGL) operante nel commercio all'ingrosso ed esportazione di energia elettrica in Europa, già beneficiaria, tramite società controllate italiane, di autorizzazioni ministeriali ex lege 55/2002 alla costruzione ed esercizio di centrali termoelettriche nelle Regioni di Campania, Calabria, Puglia, Emilia Romagna ed interessata ad acquisire ulteriori quote di mercato nella produzione di energia elettrica in territorio italiano;
- omettevano di rilevare la non conformità dei progetti presentati dalla società ENERGY PLUS S.r.l. al Ministero delle Attività Produttive in data 11.08.2003 e 30.12.2003 ai requisiti prescritti dalla legge per la qualificazione tecnico-giuridica di "progetti preliminari" e, nondimeno, espletavano le relative istruttorie;
- omettevano di compiere le necessarie verifiche sulla idoneità dei siti scelti per la localizzazione delle opere e sulla tipologia delle stesse, anche con riguardo ad ipotesi alternative;
- omettevano di compiere un'analisi economica dei costi dell'intervento;
- omettevano di invitare alla conferenza di servizi del 13.04.2004 l'Ente Parco Regionale Monte Picentini;
- rilasciavano in favore della ENERGY PLUS S.r.l., pronuncia positiva di compatibilità ambientale delle opere (Parere della Commissione VIA n.584 del 6.05.2004 recepito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente prot.DSA/DEC/2004/0547 del 23.06.2004) sulla base di un progetto preliminare e non definitivo come richiesto dalla legge, di uno studio di impatto ambientale non conforme alle prescrizioni normative (DPCM 10.08.1988; DPCM

27.12.1988) e di pareri illegittimi resi da altre autorità amministrative (Autorità di Bacino del Sarno; Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno; Ministero per i Beni Culturali; Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio; Soprintendenza per i Beni Archeologici);

- omettevano di rilevare la mancata redazione da parte della società di un progetto definitivo delle opere;
- omettevano di espletare le necessarie fasi istruttorie sul progetto definitivo delle opere previste dalla legge ai fini del rilascio sia della valutazione di compatibilità ambientale, sia della autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della centrale ed opere annesse;
- rilasciavano in favore della ENERGY PLUS S.r.l. l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio della centrale ex lege 55/2002 (decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004) all'esito di una conferenza conclusiva di servizi convocata da funzionario non competente, senza la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate e sulla base di un progetto di intervento di livello preliminare e non definitivo come richiesto dalla legge (art. 14 bis legge 241/1990 richiamato dall'art. 1 legge 55/2002);
- avviavano le procedure di esproprio delle proprietà private interessate dall'insediamento, in assenza dei necessari presupposti prescritti dalla legge e prima del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio della centrale valevole anche quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Fatti commessi in Salerno, Napoli, Roma dal dicembre 2002; condotta tuttora perdurante.

*

C) dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 481 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, attestavano falsamente in certificati fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità.

Segnatamente, in data 11.08.2003 la società ENERGY PLUS S.r.l. con sede in Napoli presentava al Ministero delle Attività Produttive di Roma *domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 1 L.55/2002, comprendente l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE, per la costruzione e l'esercizio per l'impianto da realizzare nel Comune di Salerno della potenza elettrica di 780 Mwe e della potenza termica di 1370 MWt e delle opere connesse quali l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e la connessione al gasdotto SNAM Rete Gas, inclusiva della relativa autorizzazione ambientale integrata.*

A corredo della domanda la società trasmetteva il progetto delle opere, integrato in data 10.10.2003 e complessivamente costituito da:

A) gruppo di elaborati definiti STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica, all'elettrodotto e al metanodotto;

B) gruppo di elaborati definiti PROGETTI PRELIMINARI relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica, all'elettrodotto e al metanodotto;

C) gruppo di elaborati definiti SINTESI NON TECNICA relativi, rispettivamente, alla centrale, all'elettrodotto e al metanodotto.

Di essi, gli elaborati allegati al PROGETTO PRELIMINARE relativo alla centrale termoelettrica attestavano una provenienza degli atti non conforme al vero, in quanto, pur recando l'intestazione della società italiana ANSALDO ENERGIA S.p.a., risultavano redatti in parte in lingua inglese e privi di firma riconducibile a tecnico abilitato ovvero a società di progettazione. Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di attestare la conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare del Piano ASI di Salerno. Il PROGETTO veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa, di cui alle lettere d), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge

109/1994 necessari per le valutazioni della tipologia e categoria dell'opera a farsi rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo all'elettrodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994 necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo al metanodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti (indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994) necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

In data 30.12.2003 la ENERGY PLUS S.r.l. presentava al Ministero delle Attività Produttive di Roma un nuovo progetto revisionato, integrato in data 9.03.2004 e 2.04.2004 composto da:

A) gruppo di elaborati definiti STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica e al metanodotto;

B) gruppo di elaborati definiti PROGETTI PRELIMINARI relativi, rispettivamente, alla centrale termoelettrica e al metanodotto;

C) gruppo di elaborati definiti SINTESI NON TECNICA relativi, rispettivamente, alla centrale e al metanodotto.

Di essi, gli elaborati allegati al PROGETTO PRELIMINARE relativo alla centrale termoelettrica attestavano una provenienza degli atti non conforme a verità, in quanto, pur recando l'intestazione della società italiana ANSALDO ENERGIA S.p.a., risultavano redatti in parte in lingua inglese e privi di firma riconducibile ad un tecnico abilitato.

Gli elaborati grafici rappresentavano in maniera difforme medesime parti di un unico impianto (caldaia a recupero).

Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di attestare la conformità urbanistica dell'intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, in particolare del Piano ASI di Salerno.

Il PROGETTO veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa, di cui alle lettere f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994), necessari per le valutazioni della conformità dell'opera a farsi alle prescrizioni di sicurezza e della complessiva dimensione economica dell'intervento; nonché di indagini geognostiche necessarie per la valutazione del tracciato del metanodotto sotto il profilo geologico-geotecnico.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo all'elettrodotto, sottoscritto dal prof. Paolo Pinceti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n.6760, veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti e, segnatamente, di

indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994 necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE relativo al metanodotto, sottoscritto dall'Ing. Ercolani iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro al n.344 per conto della SNAM Progetti S.p.a., veniva definito "PRELIMINARE" contrariamente al vero, in quanto mancante degli elaborati prescritti da norme di legge e regolamento per la qualificazione tecnico-giuridica nei termini predetti (indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale e schemi grafici prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; calcolo sommario della spesa di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 18 del D.P.R. 554/99 di attuazione della legge 109/1994) necessari per la descrizione del profilo dell'opera a farsi, nonché per le valutazioni della tipologia e categoria della stessa rispetto all'assetto geologico, idrogeologico, archeologico del territorio, la conformità alle prescrizioni di sicurezza, la complessiva dimensione economica dell'intervento.

Il PROGETTO PRELIMINARE mancava di rappresentare il tracciato dell'opera a farsi, in quanto corredato da un generico TRACCIATO DI FATTIBILITA' avente valore di mero studio di fattibilità e di una serie di progetti non riferibili al tracciato del metanodotto e all'opera da realizzare. Il progetto risultava privo di elaborati grafici descrittivi di sezioni significative del tracciato medesimo, di un profilo del metanodotto, delle quote relative del terreno e della condotta da realizzare.

Il PROGETTO PRELIMINARE, inoltre, attestava contrariamente al vero la conformità del tracciato del metanodotto alla legislazione vigente (norme di attuazione dei piani, vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici) e la rispondenza ai criteri progettuali di base, segnatamente ai criteri nn.3 e 5 che, in sede di individuazione del tracciato del metanodotto, prescrivono, rispettivamente, di *evitare aree a rischio idrogeologico* e *di evitare per quanto possibile zone di valore paesaggistico ed ambientale, zone boscate e di colture pregiate*, risultando al contrario il tracciato:

- ricadente per una parte cospicua del suo complessivo sviluppo (almeno 20 Km sulla complessiva lunghezza di 35,880 Km) nel Parco Regionale dei Monti Picentini ed in Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), precisamente il S.I.C. denominato IT8050027 Monte Mai – Monte Monna ed il S.I.C. denominato IT8040011 Monte Terminio, quasi interamente boscati;
- posizionato sulle linee di massima pendenza dei rilievi (con la linea di tracciato che taglia perpendicolarmente le curve di livello), lungo la cresta degli stessi, raggiungendo, nel verso di percorrenza che va dall'allaccio alla rete di distribuzione n azionale al sito della centrale termoelettrica, la vetta del monte Pergola quota 852 m., del monte Vellizzano quota 1332 m., del monte Faggeto quota 1281 m., del monte Pizzaiolo quota 1150 m., della Serra della Mezzanella quota 800 m., del monte Fringuello quota circa 700 m., del monte Cuculo quota 760 m.;
- ricadente in parte in aree perimetrale come "Aree a rischio molto elevato", per la presenza di fenomeni franosi del tipo colata rapida, nell'ambito del Piano Straordinario – Rischio Frane dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno e in parte ricadenti in aree perimetrale come R4 "Aree a rischio molto elevato" nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato dalla medesima Autorità di Bacino, in parte ricadenti in area classificata a pericolosità molto elevata (R4) nell'ambito del piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Sarno, in parte ricadenti in area classificata a rischio moderato R1, in parte in area classificata a rischio medio R2 e pericolosità potenziale P1, in parte in aree classificate come aree a pericolosità potenziali P1

e P2 ed in parte minima in area classificata a pericolosità reale P3 nell'ambito territoriale dell'Autorità di bacino Destra Sele;

- implicante, *per le operazioni di montaggio e posa scavo della trincea della condotta, l'apertura di un'area di passaggio, denominata "fascia di lavoro", avente una larghezza complessiva complessiva di circa 16 m.*, caratterizzata, lungo le linee di massima pendenza dei rilievi montuosi del Parco Regionale dei Monti Picentini, pendenze incompatibili con le normali attività di cantiere, con il rischio di innesco di fenomeni franosi, specie nelle aree a rischio conclamato, e tali da determinare una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, soprattutto nelle aree boscate, per effetto del taglio di alberi;
- implicante due attraversamenti in galleria, precisamente, un attraversamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino ed un attraversamento ferroviario della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio; nonché un attraversamento autostradale dell'A3Salerno-Reggio Calabria.

Fatti commessi in Salerno, Napoli, Roma 11.08.2003, 10.10.2003, 30.12.2003.

*

D) dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 476, 477, 479, 480, 482, 483 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, in concorso tra loro e con altri pubblici ufficiali in via identificazione, formavano falsi atti pubblici ed autorizzazioni amministrative ed attestavano falsamente in essi fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità; segnatamente:

1) PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI reso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Sarno in data 4.02.2004, nel quale si attestava, contrariamente al vero, che la parte di tracciato del metanodotto ricadente nell'area di competenza, precisamente, nel Comune di Solofra per circa 1,8 Km, era realizzabile ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. f) delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Frane e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto della dichiarazione di non delocabilizzabilità dell'opera e della valutazione tecnico economica di congruità della stessa, presupposti indispensabili ai sensi della citata norma ai fini della concreta realizzabilità di un intervento di pubblico interesse in aree classificabili *a pericolosità molto elevata* (P4) per la presenza di fenomeno franosi del tipo colata rapida.

2) PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI n.936 reso dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno in data 12.02.2004, nel quale, pur rappresentando l'esistenza di:

- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 10-11 e 14-15) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Straordinario – Rischio Frane PS come "Aree a rischio molto elevato" per la presenza di fenomeni franosi del tipo colata rapida;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 12-13) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Straordinario – Rischio Frane PS come "Aree di attenzione" per la presenza di un fenomeno franoso complesso del tipo scorrimento rotazionale-colamento;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 10-11, 12-15, 16-17) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico come Aree a rischio molto elevato R4;
- parti di tracciato del metanodotto (comprese tra le progressive chilometriche 5-6- 9-10) ricadenti in aree perimetrate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico come Aree a rischio potenzialmente alto - RpA;
- **condotta del metanodotto (compresa tra le progressive chilometriche 0-1, 2-3, 5-6) interessata da un'Area di attenzione potenzialmente alta - Apa;**

si attestava che l'intervento, *se dichiarato dall'Ente attuatore indispensabile e non delocalizzabile, rientrava tra quelli consentiti dalle Misure di Salvaguardia – Rischio Frane*, e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto di una formale dichiarazione di non delocabilizzabilità

dell'opera, presupposto necessario ai fini della realizzabilità dell'opera in aree del tipo di quelle menzionate.

3) PARERE DELLA COMMISSIONE VIA n.584 del 6.05.2004 recepito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente prot.DSA/DEC/2004/0547 del 23.06.2004, nel quale si attestava la compatibilità ambientale, con prescrizioni, delle opere descritte nel progetto revisionato presentato dalla ENERGY PLUS S.r.l. in data 30.12.2003 e ciò contrariamente al vero, stante la mancanza in concreto dei necessari presupposti dalle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio per un giudizio positivo di compatibilità ambientale e segnatamente: di un progetto definitivo delle opere e di uno studio di impatto ambientale conforme alle prescrizioni normative (art. 4 commi 4 e 5 D.P.C.M. 27.12.1988); dei pareri del Ministero per i Beni Culturali, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici sul progetto oggetto di valutazione; di una formale dichiarazione di delocalizzabilità dell'opera per le parti di metanodotto ricadenti in aree a rischio idrogeologico.

4) AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE EX LEGE 55/2002 reso con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004, nel quale si attestava l'adempimento di tutte le condizioni per l'approvazione del progetto richieste dalle norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio e ciò contrariamente al vero, risultando, al contrario, la mancanza di un progetto definitivo delle opere, adeguato alle prescrizioni impartite dalla Commissione VIA in sede di Valutazione di Impatto Ambientale; di un decreto di compatibilità ambientale reso su di un progetto definitivo delle opere e di uno studio di impatto ambientale conforme alle prescrizioni normative (art. 4 commi 4 e 5 D.P.C.M. 27.12.1988); dei pareri del Ministero per i Beni Culturali, della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Archeologici resi sul progetto del 30.12.2003 oggetto di valutazione; di formale dichiarazione di delocalizzabilità dell'opera per le parti di metanodotto ricadenti in aree a rischio idrogeologico; dei pareri di alcune amministrazioni interessate all'intervento (enti gestori del raccordo autostradale Salerno-Avellino e dell'autostrada A3 Salerno Reggio-Calabria; Ente Ferrovie; Comunità Montana Serinese –Solofrana).

In Salerno ed altri luoghi da accertare il 4.02.2004, 12.02.2004; in Roma il 6.05.2004, 23.06.2004, 3.09.2004.

*

E) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 comma 2, 110, 640 comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate nel capo A) della imputazione, mediante artifici e raggiri consistiti nelle condotte meglio nei capi di imputazione che precedono, inducendo in errore lo Stato il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio si procuravano in danno degli enti medesimi ingiusti profitti derivanti dal diritto di procedere alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica con potenza superiore a 800 MW e alla realizzazione di opere annesse nel territorio della Provincia di Salerno per effetto del rilascio dell'autorizzazione unica ex lege 55/2002 di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/10/2004 del 3.09.2004 e della conseguente acquisizione delle aree su cui realizzare l'intervento.

Con il concorso di MAIOLICA ANTONIO e MAIOLICA LORENZO, nella qualità di titolari e amministratori della società CEREAL S.a.s., proprietaria delle aree ex Ideal Standard illegittimamente prescelte per la costruzione della centrale, nonché di NIGRO CARMINE, commercialista e consulente contabile dei predetti, i quali partecipavano, favorendone l'attuazione, al piano criminoso descritto nei capi di imputazione che precedono, tenendo contatti, promuovendo, organizzando ed effettuando incontri con i soggetti indicati nel capo A) della imputazione al fine di pervenire alla vendita diretta alla ENERGY PLUS S.r.l. delle aree ex Ideal Standard interessate dalla costruzione della centrale ed evitare, in tal modo, di subire l'espletamento della procedura di

esproprio; al contempo, di ottenere, con l'intervento di DE LUCA VINCENZO e MAROTTA FELICE il nulla osta dell'ASI all'insediamento sulle residue aree ex Ideal Standard non oggetto di vendita per la realizzazione del progetto di lottizzazione da essi presentato all'ASI di Salerno in data 16.12.2003.

In Salerno dal dicembre 2003. Condotta in atto



OSSERVA

Avendo il Pubblico Ministero avanzato richieste di applicazione di misure cautelari sia personali che reali, appare opportuno iniziare la disamina di tali richieste verificando dapprima se sussistano o meno i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati agli indagati nelle imputazioni provvisorie poste a base delle tre richieste cautelari personali in esame.
Nel contempo si analizzerà altresì la sussistenza o meno dell'astratta configurabilità degli altri reati ipotizzati, ai fini delle valutazioni da compiere in relazione alle richieste cautelari reali in esame.
Infine si verificherà se sussistano o meno esigenze cautelari personali e reali da tutelare nel procedimento in esame.

Occorre premettere che **con la prima richiesta cautelare** il P.M. ha chiesto l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** nei confronti di Ferrari Renato Tullio, Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Petrali Giovanni, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Mellone Luigi, Mellone Raimondo, Santini Ferruccio, Bolici Aurora, Caltagirone Roberto, Sebastiano Antonio, Grieco Vincenzo, Fortunato Pietro, **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), N), O), Q), S), T), U), V), Z)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare; ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, De Roberto Bianca, Di Lorenzo Alberto, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni, **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), I), M), N), O), Q), R)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare; ha altresì chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per i reati di cui ai capi A), B), C), F), I), M), N), O), Q), R)** dell'imputazione provvisoria della prima richiesta cautelare.
Con la seconda richiesta cautelare il P.M. ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Benetti Gianni, Ciliberti Barbara, Ciliberti Gianni, Vezzoli Maurizio, Brusinelli Osvaldo, Thiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo, Santopietro Massimiliano, Rovello Giovanna, De Biase Mario, Marotta Felice, Mari Francesco, Rocchino Giovanni e Berritto Giovanni, **per i reati di cui ai capi A1), A2)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della seconda richiesta cautelare; ha altresì chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per il reato di cui al capo A1)** a lui ascritto nell'imputazione provvisoria della seconda richiesta cautelare
Con la terza richiesta cautelare il P.M. ha inoltre chiesto l'applicazione degli **arresti domiciliari** nei confronti di Keller Karl, Gallo Alfonso, Gallo Immacolata, Bozza Laura, Esposito Giovanni, Galeone Mario, Marotta Felice, De Biase Mario, Santopietro Giovanni Paolo e De Luca Vincenzo (previa separazione della posizione di quest'ultimo al fine di chiedere alla Camera dei Deputati, di cui è attualmente membro, l'autorizzazione a procedere per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze di altri indagati e per l'applicazione della misura coercitiva richiesta), **per i reati di cui ai capi A), D), E)** a loro rispettivamente ascritti nell'imputazione provvisoria della terza richiesta cautelare, nonché, in relazione alle **residue imputazioni**, l'applicazione di ogni altra **misura non custodiale** ritenuta adeguata da questo Giudice.

Quest'ultima richiesta, riguardante l'applicazione di misura non custodiale per le residue imputazioni della terza richiesta cautelare diverse da quelle di cui ai capi A), D), E), va subito

rigettata senza neanche entrare nel merito delle imputazioni, in quanto per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 323 cpv. c.p. e 81 cpv., 110, 481 c.p. contestati ai **capi B) e C) della terza richiesta cautelare** non sussistono le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 280 e 287 c.p.p. per qualsiasi misura cautelare personale (anche non custodiale), trattandosi di reati puniti con pena (da determinarsi ai sensi dell'art. 278 c.p.p.) non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Fatta questa preliminare esclusione di carattere oggettivo, occorre subito farne una di carattere soggettivo, e cioè quella che riguarda la richiesta formulata nei confronti del parlamentare **De Luca Vincenzo**.

Innanzitutto va rilevato che nei suoi confronti è stata chiesta l'applicazione degli arresti domiciliari anche per reati a lui non contestati, ed in particolare per i reati di cui ai capi B), C), I), N), O), R) della prima richiesta cautelare.

Sono stati invece a lui formalmente contestati i reati di cui ai capi A), F), M), Q) posti a base della prima richiesta cautelare, il reato di cui al capo A1) posto a base della seconda richiesta cautelare e i reati di cui ai capi A), D), E) posti a base della terza richiesta cautelare.

Pur prescindendo per il momento dall'analisi sulla configurabilità o meno di tutti questi reati (tra poco si esporranno le ragioni per le quali si ritengono insussistenti i reati associativi contestati), occorre preliminarmente evidenziare che il coinvolgimento di De Luca in tutte queste ipotesi criminose si desume esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche "indirette" sulle utenze in uso ad altri indagati.

Ciò si desume chiaramente dalla disamina delle risultanze investigative, e di tanto è consapevole lo stesso P.M., il quale in tutte e tre le richieste cautelari ha espressamente chiesto che *"il Giudice per le indagini preliminari, valutata la rilevanza ai fini del procedimento delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze in uso agli indagati (...) richiamate nella presente richiesta ed allegati, e la necessità di utilizzazione ai fini della prova dei reati di cui ai capi (...) della imputazione provvisoria contestati all'indagato DE LUCA VINCENZO, attualmente membro della Camera dei Deputati del Parlamento, Voglia richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 20 giugno 2003 n.140, procedendo, eventualmente, alla separazione della posizione del predetto da quella degli altri indagati per i quali l'autorizzazione non è necessaria"*.

In effetti, la richiesta del P.M. appare corretta sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico.

Invero, in punto di fatto, non c'è dubbio che senza le intercettazioni in questione non è possibile operare una completa valutazione in ordine al coinvolgimento dell'On. De Luca nelle vicende in esame.

In punto di diritto deve poi ritenersi corretto il riferimento all'art. 6, comma 2, Legge 20 giugno 2003 n.140.

Si tratta infatti non già di intercettazioni effettuate direttamente su utenze in uso al parlamentare (per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 Legge 140/2003), bensì delle cosiddette intercettazioni "indirette" disciplinate dall'art. 6 Legge 140/2003 (e cioè le "conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento"), nel senso che si tratta di intercettazioni legittimamente effettuate su utenze in uso a terze persone, le quali hanno avuto conversazioni con un parlamentare: di qui la necessità di richiedere, a pena di inutilizzabilità di tali intercettazioni, l'autorizzazione "successiva" della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 6, Legge 140/2003, allorché, come nel caso di specie, il P.M. voglia utilizzare le risultanze di tali intercettazioni in un procedimento a carico del parlamentare.

A conforto di tale interpretazione si pone il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 6, che fa riferimento alla trasmissione alla Camera competente degli elementi sui quali si fonda la richiesta, elementi la cui conoscenza da parte della Camera si giustifica solo se tali elementi riguardano il parlamentare.

Non è tuttavia possibile, allo stato, attivare la procedura prevista per la richiesta dell'autorizzazione della Camera, atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, sull'istanza di una parte processuale il G.I.P. deve prima decidere con ordinanza sulla necessità di utilizzare tali intercettazioni "sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'art. 268, comma 6, del codice di procedura penale".
Il che significa che ai difensori delle parti deve essere "immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni", e che solo dopo la scadenza di tale termine (e cioè di quello fissato dal P.M. a seguito del deposito in segreteria dei verbali, delle registrazioni e dei provvedimenti autorizzativi) il giudice può disporre l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti all'esito della cosiddetta "udienza di stralcio", alla quale il P.M. e i difensori hanno diritto di partecipare dopo essere stati avvisati almeno 24 ore prima.
Orbene, nel caso di specie il P.M. non ha proceduto né al deposito in segreteria dei verbali, delle registrazioni e dei provvedimenti autorizzativi a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 268 c.p.p. né alla specifica indicazione delle conversazioni da acquisire, non essendo ovviamente a tal fine sufficiente il generico riferimento alle *"conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette sulle utenze in uso agli indagati Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto e Marotta Felice richiamate nella presente richiesta ed allegati"*- come si legge nelle prime due richieste cautelari - oppure il riferimento ancora più generico alle *"conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche indirette richiamate nella presente richiesta ed allegati"* - come si legge nella terza richiesta cautelare.
E' invece necessaria un'analitica indicazione delle conversazioni da acquisire, preceduta dal loro rituale deposito in segreteria, e ciò al fine di consentire dapprima alle altre parti e poi al giudice di poter effettuare le loro valutazioni per l'emissione o meno dell'ordinanza di cui all'art. 6, comma 2, Legge 140/2003, nonché al fine di consentire alla Camera di poter effettuare le sue valutazioni per il rilascio o meno dell'autorizzazione, nonché al fine di consentire al giudice di procedere all'immediata distruzione della documentazione delle intercettazioni ex art. 6, comma 5, Legge 140/2003 nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione.
Ne consegue che, allo stato, devono essere **rigettate** tutte le richieste cautelari (sia personali che reali) avanzate nei confronti di **De Luca Vincenzo** e che, allo stato, devono essere dichiarate **inammissibili** le richieste di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, Legge 140/2003 formulate nel procedimento in esame.

Passando all'esame delle **richieste cautelari personali avanzate nei confronti degli altri indagati**, va innanzitutto premesso che, come è noto, il concetto di gravità degli indizi, posto dall'art. 273 c.p.p., postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 28.11.1995 n. 3133, Sinani).

Orbene, va evidenziato che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, devono ritenersi sicuramente sussistenti i **gravi indizi di colpevolezza** in ordine ai **reati di cui ai capi B), C), F), I), M), N), O), Q), R), T), U), V), Z)** della prima richiesta cautelare, in ordine ai **reati di cui ai capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare, e in ordine ai **reati di cui ai capi D), E)** della terza richiesta cautelare.

Invero, alla stregua degli elementi emersi nel corso delle indagini (ai quali si fa espresso rinvio in questa sede, essendo già conosciuti o agevolmente conoscibili dagli interessati all'esito del deposito degli atti: sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. V 19.3.2002 n. 11191, Soriano) e, in particolare, dalla imponente mole di documentazione acquisita dal Comando Provinciale dei Carabinieri R.O.N.O. di Salerno, e da altri Comandi dei Carabinieri; dagli accertamenti tecnici in materia urbanistico-

edilizia espletati dai consulenti Ing. Marcello Romano e Ing. Domenico D'Onofrio; dagli accertamenti contabili espletati dal consulente Dr. Giovanni Coppola; dalle dichiarazioni rese dall'ex Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno Martino Fausto; dalle sommarie informazioni rese dai lavoratori ex Ideal Standard (cfr. dichiarazioni di Pellegrino Bruno, Bruni Daniele, Fiorillo Antonio; Lamberti Alfredo, Memoli Gaetano, Mastrogiacomo Severino, Pintozzi Giovanni, Balestrieri Antonio, Astarita Daniele); dalle denunce con allegata documentazione di Russo Giuseppe, ex dipendente dello stabilimento della Ideal Standard di Salerno; dalle dichiarazioni rese dai funzionari ministeriali (dichiarazioni rese il 2.02.2005 da Mastropietro Giuseppe Umberto, Dirigente della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro presso il Ministero del Lavoro di Roma; dichiarazioni rese il 2.02.2005 da Mancini Matilde, Dirigente Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione presso il Ministero del Lavoro di Roma) e amministrativi (dichiarazioni rese in data 25.11.2004 D'Angiolillo Aniello dell'I.N.P.S. di Salerno; dichiarazioni rese da Bisogno Nicola in data 20.01.2005 e Botti Mario in data 10.02.2005 in servizio presso del Servizio Ispezione Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno; dichiarazioni rese il 25.01.2005 e 14.02.2005 da Miele Silvana del Settore Ormel – Servizio Politiche del Lavoro – Giunta Regionale Campania); nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Tiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto, Marotta Felice, Mellone Luigi, Grieco Vincenzo, Galeone Mario, Gallo Alfonso, Esposito Giovanni risultano concreti riscontri alle ipotesi accusatorie trasfuse nelle imputazioni provvisorie.

In particolare, è emerso che, a partire dall'1.1.1999 e fino al 31.12.2004, le società Ideal Standard S.r.l., Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.), I.T. & S. S.p.a. sono riuscite, simulando l'attivazione di fittizi programmi di riconversione industriale, a conseguire indebitamente contribuzioni statali (cassa integrazione straordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione) a beneficio dei lavoratori dismessi al 31.12.1998, e ciò grazie all'illecito apporto di funzionari ministeriali e amministrativi, rappresentanti sindacali, pubblici amministratori ed esponenti politici, così come ampiamente descritto nei **capi B), C), N), O), Q), R), T), U)** della prima richiesta cautelare (nonché nel **capo P**, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posto a base delle richieste di misure personali) e nei **capi A1), A2)** della seconda richiesta cautelare.
L'insediamento nell'area industriale ex Ideal Standard di Salerno delle società Seafarm S.c.a.r.l., Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l. ed I.T.S. S.p.a., occultamente collegate tra loro e riconducibili tutte al gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, è risultato ben lontano dall'attuazione degli obiettivi dichiarati, quali, in particolare, la realizzazione – attraverso l'attivazione di programmi di riconversione ex L. 223/1991 – di attività connesse e funzionali alla costruzione nella zona litoranea orientale del Comune di Salerno di un parco acquatico a tema, in effetti mai realizzato né realizzabile, in ragione dell'attuale stato di fallimento della Seapark, dichiarato nel novembre 2004 dal Tribunale Civile di Brescia – ove nel frattempo è stata trasferita la sede della società trasformata da S.p.a. in S.r.l. (cfr. fascicolo acquisito presso il Tribunale Civile – Sezione Fallimentare di Brescia) – e delle condizioni di grave dissesto finanziario in cui versano le restanti società S. Marco Immobiliare e I.T. & S. (cfr. in particolare gli esiti delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Tiefenthaler Angelo, Santopietro Giovanni Paolo e Marotta Felice allegati alle note informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno del 12.12.2004 e 26.12.2004).
L'assoluta inconsistenza dei programmi di riconversione industriale proposti dalla Ideal Standard prima e dalla Seapark/Seafarm poi, il fittizio reimpiego delle maestranze su cui si fonda l'indebito riconoscimento dei benefici del trattamento di indennità ed integrazione salariale, sono, in realtà, strumentalizzati in vista della realizzazione di obiettivi ben lontani da quelli propri di salvaguardia dei livelli occupazionali e dirottati verso il soddisfacimento di circoscritti interessi speculativi privati.

Nel caso di specie, il meccanismo fraudolento concretamente seguito ai fini dell'indebito conseguimento dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale C.I.G.S. ai sensi della legge 223/1991, si sviluppa attraverso una molteplicità di condotte artificiose, sostanziandosi nella simulazione di programmi di riconversione industriale ai sensi della legge 223/191 volti a giustificare la dismissione della unità produttiva di Salerno della Ideal Standard S.r.l., l'insediamento nel sito industriale di nuovi soggetti economici già prescelti (Cecam/Seapark/Seafarm/Memamf/I.T.&S.) e la riallocazione del personale dismesso; nella interposizione di un fittizio operatore economico, il consorzio Cecam S.r.l., in grado di offrire, in ragione della compagine costitutiva e della consistenza di capitale sociale, apparenti garanzie di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria per un nuovo insediamento, implicante la realizzazione di un parco acquatico a tema in zona litoranea orientale e di aziende ad esso funzionali nell'area industriale ASI; nella costituzione di un gruppo di società di comodo finalizzate a simulare la riassunzione del personale dismesso dalla Ideal Standard S.r.l. da impiegare nella realizzazione di un parco acquatico marino ovvero in attività ad esso funzionali, controllate da Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni e, per essi, dalla Consult Fin S.r.l. e, a partire dal 15.07.2002, da Vezzoli Marco, Brusinelli Osvaldo e Thiefenthaler Angelo (Seapark S.p.a., S. Marco Immobiliare S.r.l., I.T. & S. S.p.a.) e collegate tra loro in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali; nel compimento di fittizie operazioni negoziali di cessione mobiliare o immobiliare, volte a dissimulare trasferimenti di denaro destinati alla costituzione di illecite provviste in favore della entità societaria controllante (Consult Fin S.r.l.), ovvero delle società ad essa collegate; nella stipula di accordi o protocolli d'intesa tra le parti sociali nelle sedi istituzionali locali e nazionali; nella predisposizione di falsa documentazione strumentale al riconoscimento e alla erogazione delle pubbliche contribuzioni.
Concorrono a rafforzare la strategia fraudolenta l'appoggio ed il fattivo intervento di esponenti politici (De Luca, ma con le riserve in precedenza esposte in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni "indirette"), organi amministrativi (De Biase, Marotta, Mari), dirigenze (Di Lorenzo, De Roberto) e rappresentanze sindacali (Berritto, Rocchino) sorretti, talvolta, da accordi corruttivi con i pubblici poteri preposti alla concreta erogazione delle contribuzioni.
Il complesso dei dati raccolti, invero, evidenzia più compiutamente i tratti connotanti la contrarietà ai doveri di imparzialità, segretezza, fedeltà e vigilanza propri dell'ufficio insita nelle condotte del funzionario ministeriale (Rovello Giovanna) preposto al riconoscimento e alla erogazione dei benefici sociali, fornendo il quadro di una totale strumentalizzazione della pubblica funzione alle istanze particolaristiche dei soggetti interessati.
Chiaramente indicativi del pactum sceleris tipico della fattispecie corruttiva di cui all'art. 319 c.p. si rivelano, da un lato, gli specifici atti del pubblico ufficiale, contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nelle modifiche, intervenute successivamente al rigetto della prima richiesta di erogazione della Ideal Standard, secondo criteri e modalità volte a favorire le specifiche esigenze speculative della società, nonché nel riconoscimento reiterato e continuativo, in difetto di effettivi processi di ristrutturazione aziendale, dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale a vantaggio delle imprese richiedenti (Ideal Standard, Seapark/Seafarm/IT&S); dall'altro, la consumazione di incontri privati con i vertici aziendali, la prestazione di donativi e utilità connesse al compimento, da parte del funzionario ministeriale beneficiario, di atti amministrativi illegittimi.

Al contrario, le fittizie iniziative imprenditoriali, lungi dall'integrare interventi di alto impatto per lo sviluppo economico ed occupazionale locale, sono servite, in realtà, ad occultare illecite operazioni di speculazione immobiliare, volte a favorire, attraverso illegittimi interventi di pianificazione territoriale, interessi particolari di privati, operatori economici e/o proprietari delle aree oggetto di insediamento, legati a vario titolo ai vertici politico-amministrativi della città, così come ampiamente descritto nei **capi F), I), M)** della prima richiesta cautelare e nei **capi D), E)** della terza richiesta cautelare

Invero, le emergenze investigative acquisite (e risultanti in particolare dalle acquisizioni documentali effettuate, a seguito di ordini di esibizione del P.M., presso il Comune di Salerno, nonché presso il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell'Ambiente, l'ASI di Salerno, e la Prefettura di Salerno, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, nonché dalle consulenze tecniche in precedenza richiamate) hanno evidenziato una concentrazione di interessi politico-amministrativo-economici tesi a favorire, da un lato, l'insediamento sulla litoranea orientale di Salerno, in un unico comparto cui imprimere la destinazione "turistico-commerciale" in variante al P.R.G. vigente, delle iniziative imprenditoriali del Tiefenthaler Angelo (grazie alla costante opera di mediazione del Santopietro presso il Sindaco De Biase) e del Grieco Vincenzo (sostenuto dal parlamentare De Luca, come emerge essenzialmente dalle intercettazioni "indirette", allo stato non utilizzabili per le ragioni in precedenza esposte); dall'altro, l'insediamento, nell'area industriale ex Ideal Standard, della società napoletana Energy Plus S.r.l. per la costruzione di una centrale termoelettrica, nella quale reimpiegare i lavoratori ex Ideal Standard dismessi al 31.12.1998 (cfr. verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo, Di Lorenzo Alberto, Tiefenthaler Angelo allegati alla nota informativa del 26.11.2004 e 26.12.2004 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo, Grieco Vincenzo; Di Lorenzo Alberto allegati alla nota informativa dell'11.01.2005 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; verbali di intercettazioni sull'utenza in uso a Santopietro Giovanni Paolo allegati alla nota informativa del 25.01.2005 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno; documenti acquisiti; consulenze tecniche espletate).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di pianificazione urbanistica dei pubblici amministratori, va evidenziato come la complessa vicenda risulti scandita da una infinita sequenza di condotte abusive, volte a favorire gli interessi economici di un privato imprenditore (Grieco Vincenzo) e del suo gruppo societario, oltre che dello stesso ente comunale.
L'illegittima modificazione della destinazione urbanistica delle aree della litoranea orientale, conseguita alla adozione secondo la procedura ordinaria e in via d'urgenza di una variante al P.R.G. per la realizzazione del parco marino; la stipula, durata oltre un anno, dello schema di convenzione tra Comune e Seapark relativa all'acquisto delle aree di proprietà comunale; il rifiuto della amministrazione di procedere alla adozione della variante richiesta tramite l'iter semplificato dello Sportello Unico delle Attività Produttive, imprescindibilmente condizionato all'acquisto delle aree di proprietà privata e al rilascio di idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli oneri economici connessi all'acquisto delle aree di proprietà comunale; il definitivo fallimento dell'iniziativa dovuto alle gravose pretese economiche del privato proprietario dei suoli consentono di configurare gli estremi del delitto di concussione per costrizione e/o induzione di cui all'art. 317 c.p. contestato al **capo F)** della prima richiesta cautelare.
Invero, ad avviso della Suprema Corte il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione e, nel secondo caso – in cui manca tale prospettazione – raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione (Cass. 5 ottobre 1998, Sacco).
E ancora, afferma la giurisprudenza di legittimità che il fatto che tra il privato ed il pubblico ufficiale sia incorsa una trattativa in ordine alla entità del pagamento non vale ad escludere il reato, qualora l'inizio e lo sviluppo delle stesse siano direttamente influenzati e legati all'insorgere ed al protrarsi dello stato di soggezione del privato. In questo caso, anche nella fase preliminare operano come motivo determinante della condotta della vittima le ripercussioni dello stato di timore o, comunque, di soggezione psicologica, determinato dal prepotere del pubblico ufficiale e la volontà del concusso resta costantemente viziata dalla costrizione e dall'induzione posta in essere nei suoi confronti con abuso delle pubbliche funzioni.

In particolare, si è asserito che la condotta d'induzione, nella irrilevanza della circostanza che il soggetto attivo sia stato contattato ad iniziativa della vittima, può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, quali il prospettare al postulante, in un primo momento, la fattibilità dell'auspicato buon esito della pratica amministrativa, ventilando, poi, gravi difficoltà superabili per effetto dell'indebita dazione a tal fine accettata (Cass. 8 settembre 1992, Politanò).
Concorrono nella specie ad integrare l'ipotesi concussoria i reiterati atteggiamenti defatigatori, di ritardo ed ostruzionismo tenuti da pubblici amministratori e dirigenti nel corso delle trattative per la stipula della convezione connessa all'adozione della variante ordinaria e, successivamente, durante l'intero iter procedurale dello Sportello Unico delle Attività Produttive per l'adozione semplificata della stessa variante, accompagnati, in vista di una sollecita e favorevole approvazione della variante, mai intervenuta, da un ingiustificata e sproporzionata dazione di danaro (oltre 25 miliardi di lire) per l'acquisto delle aree di proprietà privata e dalla prestazione di una garanzia fideiussoria (di 22 miliardi di lire) per la disponibilità delle aree pubbliche.

Si innestano su tali condotte abusive (e su quelle evidenziate, in modo assolutamente condivisibile - cfr. accertamenti tecnici dei C.T. del P.M. - al **capo L** della prima richiesta cautelare, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posto a base della richiesta di misure personali) i delitti di falso ideologico ravvisabili in capo al progettista redattore della richiesta di variante al P.R.G. nell'interesse della Seapark (di cui ai **capi G-H** della prima richiesta cautelare, correttamente ex art. 280 c.p.p. non posti a base della richiesta di misure personali) e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale incaricato della istruttoria della pratica (di cui al **capo I** della prima richiesta cautelare).
In relazione a tali reati, tuttavia, va evidenziato che il reato di cui al **capo G)**, commesso in data 2.7.1999 e 7.7.1999, deve ritenersi estinto per prescrizione alle date del 2.7.2004 e 7.7.2004 ex artt. 157, comma 1 n. 4, c.p. e 10, comma 2, Legge 251/2005; parimenti, il reato di cui al **capo I)**, commesso in data 7.7.1999 e 22.7.1999, deve ritenersi estinto per prescrizione alle date del 7.7.2005 e 22.7.2005 ex artt. 157, commi 1 e 2, c.p. (come modificato dall'art. 6, comma 1, Legge 251/2005) e 10, comma 3, Legge 251/2005.
Solo brevemente, quindi, va evidenziato che, per quanto riguarda il progettista redattore della richiesta di variante al P.R.G. nell'interesse della Seapark, è noto che compito del progettista, nel procedimento amministrativo volto al rilascio di un provvedimento autorizzativi ovvero alla adozione di un atto normativo in materia urbanistico-edilizia, è quello di redigere, in allegato alla richiesta del privato, una dettagliata relazione descrittiva dell'opera da realizzare, corredata dei necessari elaborati progettuali e dei necessari riferimenti alla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica che ne confermino la giuridica fattibilità.
Gli allegati alla domanda del privato costituiscono veri e propri atti di certificazione emessi da un soggetto munito della qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
Ne discende che, attestando nell'elaborato progettuale denominato Piano Particellare A2, allegato alla richiesta di variante, come proprietà della Seapark S.p.a. particelle fondiarie di fatto non nella disponibilità della società, e attestando nell'estratto mappa piano particellare – Tavola 2, allegato alla richiesta di variante, come proprietà della I.T. & S. S.p.a. particelle fondiarie di fatto non nella disponibilità della società, il progettista è incorso nella condotta punita dall'art. 481 c.p..
Quanto alla condotta del tecnico comunale responsabile del procedimento, si osserva (anche qui solo brevemente, trattandosi di reato estinto per prescrizione) che la relazione istruttoria indirizzata al Presidente della Commissione Urbanistica e al Sindaco, contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, costituisce pur sempre un documento con efficacia dichiarativa-attestativa.
La natura attestativa di tale attività discende certamente anche dalla qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal tecnico comunale.
Il c.d. potere certificativo, che connota, tra gli altri, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., esige per il suo corretto esercizio l'osservanza dell'obbligo correlativo di attestare conformemente al vero.

Orbene, integra il delitto di falso ideologico l'attestazione compiuta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica nella relazione istruttoria e recepita nel testo della delibera consiliare n.42 del 22 luglio 1999 secondo cui *nella istanza la società richiedente fa presente di avere la disponibilità di massima parte dei terreni, avendo stipulato preliminari di compravendita con i proprietari*, trattandosi dell'attestazione di una circostanza non corrispondente al vero: in alcuno dei documenti presentati dalla Seapark ed inerenti la proposta di variante risulta, infatti, la dichiarazione di avere la titolarità e/o disponibilità delle aree non pubbliche.
Tale attestazione è inoltre compiuta in difetto di una doverosa attività di verifica della conformità di quanto rappresentato negli elaborati prodotti dal progettista (Piano Particellare A2) rispetto alla effettiva situazione di fatto.
Orbene, attestando falsamente nella relazione descrittiva che la società proponente aveva rappresentato di avere la disponibilità di massima parte delle aree, a fronte di una realtà fattuale manifestamente diversa, il tecnico istruttore ha inteso incidere sul significato di comunicazione di tali enunciati, assicurando agli organi comunali, attraverso il suo apporto conoscitivo, la possibilità tecnico-giuridica di realizzazione dell'intervento, suscettibile, attraverso quella attestazione, di realizzare le illecite finalità speculative.
Sotteso a tale scelta vi è, infatti, un preciso intento criminoso: determinare nel tempo, per effetto dell'intervenuta modificazione della destinazione urbanistica, una lievitazione del valore fondiario delle aree di proprietà pubblica e privata ubicate nella zona della litoranea orientale ed interessate dalla realizzazione del parco marino, impegnando la società – dopo averne illegittimamente favorito l'insediamento –all'acquisizione di quelle stesse aree pubbliche e private di cui, al momento della presentazione del progetto, non aveva la disponibilità.
Gli eventi successivi dimostreranno inconfutabilmente tale intenzionalità criminosa e, dunque, il fine di lucro sotteso alle condotta di falsificazione ideologica.

La complessa vicenda della chiusura del complesso industriale di Salerno della Ideal Standard s.r.l. e del progetto di insediamento del parco acquatico a tema denominato "Sea Park" è, invero, sintomatica di un più ampia ed articolata strategia criminosa perseguita da pubblici amministratori e dirigenti nell'attività di programmazione e pianificazione del territorio comunale.
Lungi dal rispondere alla generale esigenza di assicurare alla comunità una ordinata trasformazione urbana in armonia con gli interessi di tutela ambientale, di sviluppo civile, economico ed occupazionale, essa risulta, al contrario, asservita ad una gestione illecita e "affaristica" delle aree di insediamento, in particolare, di quelle la cui destinazione (industriale; es: ex Ideal Standard) o vocazione (turistico-commerciale; es: litoranea orientale) sia tale da consentire l'accesso alle contribuzioni pubbliche, statali e comunitarie.
Per lo più sono interessi economici particolari di imprenditori e/o proprietari di suoli legati a vario titolo ai locali pubblici amministratori ad orientare le scelte politiche ed amministrative del governo del territorio, fomentando il compimento di condotte abusive e giungendo, talvolta, a tradursi di atti di prevaricazione nei confronti di chi ad esse si opponga.
S'inquadra in tale contesto la vicenda (descritta al **capo M** della prima richiesta cautelare) delle dimissioni dell'Arch. Martino dalla carica di Assessore all'Urbanistica del Comune di Salerno per effetto delle pressioni subite dal De Luca (con le riserve di cui si è detto) e dal De Biase per costringerlo ad accettare tale illecito modus operandi nell'espletamento dei suoi compiti di indirizzo urbanistico.

Per quanto riguarda poi la vicenda della **centrale termoelettrica**, va evidenziato che dalle dichiarazioni rese dinanzi al P.M. in data 18 maggio 2004 da Galeone Mario ed Esposito Giovanni, rappresentanti della General Construction S.p.a. con sede in Napoli e della collegata Energy Plus S.r.l. con sede in Napoli, dalla documentazione trasmessa dal Ministero delle Attività Produttive di Roma a seguito di richiesta di informazioni da parte del P.M. in data 30.06.2004, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Santopietro Giovanni